


RICORSO PER CASSAZIONE

Assunte le vesti del difensore dell'imputato, il Candidato rediga ricorso per Cassazione per l'impugnazione della sentenza allegata.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and curves, located in the upper right corner of the page.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

La Corte di Appello di XXX, alla udienza del 14 maggio 2016, con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. UUU e con l'assistenza del cancelliere HHH, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo penale a carico di CCC, difeso dall'avvocato DDD, appellante avverso la sentenza del Tribunale di YYY del 7 maggio 2015, che aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di cui all'art. 624 c.p. commesso in YYY, il 14 settembre 2012, in danno del supermercato LLL, con le aggravanti di cui ai numeri 2) e 6) dell'art. 625 c.p., condannandolo — previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche — alla pena di anni due di reclusione ed € 800,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

CONCLUSIONI: il Pubblico Ministero conclude per la conferma della sentenza, il difensore dell'imputato conclude riportandosi ai motivi di appello, chiedendone l'accoglimento.

FATTO E DIRITTO

L'imputato CCC era stato notato soffermarsi nel reparto cosmetici del supermercato LLL, mentre occultava alcuni prodotti all'interno di una borsa del tipo di quelle utilizzate per la custodia del computer nella sua disponibilità; quindi, dopo che egli aveva superato le casse, il sistema di allarme "antitaccheggio", predisposto per il monitoraggio elettronico della merce, si era attivato. In quel momento, l'agente, che per tutto il tempo non era mai stato perso di vista dagli addetti alla sorveglianza, era stato invitato a fermarsi ed a mostrare il contenuto della borsa, in cui venivano rinvenute alcune confezioni di cosmetici non pagati, per un valore complessivo di € 150,00.

Il Tribunale aveva, in particolare, escluso la configurabilità del tentativo, ritenendo che il superamento della barriera delle casse avesse determinato la perdita di controllo sulla merce sottratta da parte della vittima, con conseguente consumazione dell'ipotesi delittuosa contestata. La sentenza di primo grado aveva, inoltre, ravvisato la sussistenza delle aggravanti dell'uso del mezzo fraudolento (art. 625 n. 2 c.p.), in quanto l'occultamento nella borsa da parte di CCC era finalizzato proprio ad eludere il controllo, nonché dell'aver commesso il fatto in un esercizio all'interno del quale si somministrano cibi e bevande (art. 625 n. 6).

Stabilita la pena base in anni tre di reclusione ed € 1.200,00 di multa, il Tribunale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha irrogato la pena finale di anni due di reclusione ed euro 800,00 di multa.

Tale pronuncia è stata appellata dal difensore dell'imputato, che, nel primo motivo, sostiene la configurabilità, in luogo della consumazione ravvisata dal giudice di primo grado, del mero tentativo.

Nel secondo motivo di appello, si insiste per l'esclusione di entrambe le aggravanti contestate e, attesa l'intervenuta remissione della querela, per la conseguente declaratoria di non doversi procedere.

Con il terzo motivo, si chiede, infine, la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p., con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate. In ogni caso, si lamenta l'omesso giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute dal giudice di primo grado, e le attenuanti contestate.

Nel giudizio di appello, prima dell'inizio della discussione, la difesa deduceva la nullità del decreto di citazione *ex art.* 601 c.p.p. per difetto di notifica all'imputato, eseguita al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. senza prima tentare l'accesso presso la residenza dei suoi genitori, luogo di domicilio eletto.

L'appello è infondato e la sentenza va confermata.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Nella prospettazione difensiva, l'imputato aveva eletto domicilio — sin dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari — presso il luogo di abitazione dei genitori, entrambi con lui conviventi, sito in NNN. La notifica del decreto di citazione in appello era stata, invece, eseguita — senza prima verificare la possibilità di notificare al domicilio eletto — mediante consegna di copia al difensore di fiducia, che, comparso in udienza, ne aveva eccepito la nullità.

Si rileva, tuttavia, che l'imputato aveva piena contezza del procedimento, in quanto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione per il giudizio di primo grado erano avvenute presso la propria residenza anagrafica, mediante consegna personale dell'atto. D'altro canto, il difensore di fiducia era tenuto, in forza di un suo specifico obbligo professionale, ad informare il suo assistito della avvenuta notifica, rendendolo edotto della data di udienza, sicché l'assenza dell'imputato ben può essere interpretata come sua espresa rinuncia a comparire.

Nel merito, si rileva, quanto al primo motivo, che il giudice di prime cure ha correttamente qualificato come consumato il delitto di furto, in quanto CCC — seguito "in tempo reale" dalla direzione del supermercato, attraverso il sistema di videosorveglianza — era stato fermato dal personale di vigilanza quando aveva già superato le casse con la refurtiva.

Nei supermercati l'acquisto si perfeziona con la corresponsione del relativo importo alla cassa, momento in cui si conclude il contratto di vendita; viceversa, il possesso illegale della merce si acquisisce definitivamente con il superamento delle barriere delle casse, sicché il furto è da reputarsi già consumato nel momento in cui l'agente, anziché procedere al pagamento dovuto, occulta la refurtiva.

Nel caso di specie, l'imputato è stato controllato dopo che, approfittando del varco "uscita senza acquisti", aveva oltrepassato le casse. Risulta, dunque, irrilevante la circostanza che la sua azione sia stata osservata, sin dal principio, dal personale addetto, in quanto la condotta sottrattiva si era senz'altro perfezionata con il mancato pagamento alla cassa.

Il secondo motivo va parimenti disatteso, essendo evidente la sussistenza di entrambe le aggravanti contestate.

È noto che all'interno di qualsiasi supermercato (e, in particolare, nel supermercato LLL) sono posti in vendita generi vari, tra cui anche cibi e bevande, per cui si configura l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 6 c.p.

Con riferimento all'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p., si osserva che l'imputato aveva occultato i cosmetici oggetto di furto all'interno di una borsa normalmente utilizzata per custodire computer: la specificità del mezzo utilizzato per occultare la refurtiva appare, di per sé, idonea ad integrare il mezzo fraudolento richiesto dalla norma.

Va, pertanto, ribadita la procedibilità d'ufficio per il reato di furto aggravato, così come contestato.

Infondato risulta essere, altresì, il terzo motivo di impugnazione.

Va esclusa la concedibilità, nel caso di specie, della circostanza attenuante del danno di "speciale tenuità", attesa la particolare gravità del fatto contestato, avvenuto in orario di apertura del supermercato e alla presenza di plurimi soggetti (dipendenti e clienti dell'esercizio commerciale), nonché con l'utilizzo di mezzi fraudolenti, nascondendo la merce rubata in una borsa destinata *ab origine* alla commissione del reato.

Non meritano accoglimento, infine, le censure sollevate con riferimento al trattamento sanzionatorio irrogato dal Giudice di primo grado, che ha fatto buon governo delle regole previste, a tal fine, dal codice penale.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p., la Corte conferma la sentenza emessa dal Tribunale di YYY e condanna l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

La Corte riserva il deposito delle motivazioni in 90 giorni.

Così deciso in XXX, il 18 luglio 2016.

Motivazione depositata in cancelleria il 10 ottobre 2016.